

**Regolamento interno
del COMITATO DIRETTIVO
per lo svolgimento del Programma di cooperazione
Interreg VI-A Italia-Svizzera
nel periodo di programmazione
2021-2027**

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo di "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli altri strumenti di finanziamento esterno ed in particolare l'art. 22 sulla selezione dei progetti e sull'istituzione di Comitati direttivi (art. 22.1);
- la decisione della Commissione Europea C(2022)9156 del 5 dicembre 2022 di approvazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027;
- il Codice europeo di condotta sul partenariato e la legittima esigenza di trasparenza (Reg. delegato (UE) N. 240/2014);
- la decisione del Comitato di Sorveglianza del 16/11/2023;

il Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-27 istituisce il Comitato Direttivo e ne approva il seguente regolamento interno di funzionamento.

**Articolo 1
Denominazione e competenza**

1. In data 16 novembre 2023, il Comitato di sorveglianza (CdS) del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera ha deciso di istituire, ai sensi degli artt. 22 e 28 del regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021, un Comitato direttivo che agisce sotto la sua responsabilità.

2. Il Comitato direttivo viene denominato "*Comitato direttivo per lo svolgimento del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera*" e indicato nel testo con la sigla "CD".

3. Il CD rimane in carica per l'intera durata del Programma.

Articolo 2

Composizione e presidenza

1. La composizione del CD rispetta il principio di rappresentatività del partenariato di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060.

2. Il CD è composto dai seguenti membri e rappresentanti componenti:

Membri con funzione deliberante

- a) un/a rappresentante componente per ciascuna Amministrazione cantonale:
 - Cantone dei Grigioni;
 - Cantone Ticino;
 - Cantone Vallese;
- b) un/a rappresentante componente per ciascuna Regione/Provincia autonoma italiana:
 - Provincia Autonoma di Bolzano;
 - Regione Lombardia;
 - Regione Piemonte;
 - Regione autonoma Valle d'Aosta;
- c) un/a rappresentante componente per le competenti autorità nazionali italiane (Agenzia per la Coesione Territoriale e Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche di Coesione);

Membri con funzioni consultive

- a) l'Autorità di Gestione;
- b) un/a rappresentante componente per le competenti autorità nazionali svizzere (Confederazione Svizzera - Segreteria di Stato e dell'Economia - SECO);
- c) un/a rappresentante componente della Commissione europea;
- d) un/una rappresentante componente delle Autorità ambientali italiane e svizzere; titolare e supplente saranno **designati/e dalle Autorità medesime in seno al CdS**, di concerto tra loro;
- e) un/una rappresentante componente delle pari opportunità; titolare e supplente saranno **designati/e dai rappresentanti di tali tematiche in seno al CdS**, di concerto tra loro;
- f) un/una rappresentante componente del partenariato economico, sociale e locale per i territori svizzeri; titolare e supplente/i saranno **designati/e dai Cantoni** nell'ambito di organizzazioni, dagli stessi individuate, competenti in materia di politiche di sviluppo regionale o rappresentativi del tessuto socio-economico dei territori; ed un/a rappresentante di UNCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) in rappresentanza del partenariato economico sociale e locale per i territori italiani; titolare e supplente saranno **designati/e dalle Regioni/Provincia autonoma italiane**.

3. I rappresentanti sono designati dagli enti di appartenenza, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

4. I membri con funzioni consultive, ad eccezione dell'Autorità di Gestione e del/della rappresentante della Commissione europea, garantiscono che i pareri da loro espressi siano condivisi dai rappresentanti del Comitato di Sorveglianza appartenenti alla medesima categoria da loro rappresentata o competenti sui medesimi temi (es. ambiente, pari opportunità, sviluppo economico, ecc.), dando conto di eventuali posizioni differenti emerse tra i diversi membri di tale organismo.

5. La presidenza è affidata all'Autorità di Gestione.

6. Per ciascun rappresentante componente titolare possono essere nominati uno o più eventuali supplenti, da parte degli enti di appartenenza. Il nominativo ed i contatti di tutti i rappresentanti componenti devono essere comunicati per iscritto all'Autorità di Gestione. Le modifiche delle nomine dovranno essere comunicate per iscritto tempestivamente.

7. L'Autorità di Gestione può autorizzare la partecipazione di esperti/e o di altri rappresentanti del partenariato senza diritto di voto in relazione all'argomento trattato.

Articolo 3

Compiti

1. Il CD decide in merito alla valutazione e alla selezione dei progetti Interreg e sarà informato sull'attuazione degli stessi. Nella sua decisione il CD può, in esito al processo di valutazione espletato secondo la metodologia approvata dal CdS:

- a) approvare i progetti;
- b) approvare i progetti con riserva/prescrizioni. Eventuali riserve all'approvazione devono essere sciolte entro tempi certi e in ogni caso prima della stipula della convenzione di finanziamento Interreg. Il CD dovrà stabilire le eventuali prescrizioni da inserire nella convenzione di finanziamento;
- c) rigettare i progetti.

2. Prima dell'approvazione dei progetti, ciascuno dei componenti con funzione consultiva, può fornire eventuali elementi di valutazione dei progetti ulteriori a quelli presi in considerazione dal Segretariato Congiunto e dai settori tecnici nell'esame delle proposte progettuali ed eventualmente formulare ai componenti con funzione deliberante una proposta di assegnazione di punteggi premiali, al fine dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del presente articolo.

3. Il CD è consultato dall'Autorità di Gestione in merito a:

- a) preparazione e pubblicazione, sulla base delle linee di indirizzo definite dal Comitato di Sorveglianza, dei bandi e del loro percorso di attivazione, compresa l'organizzazione delle azioni di animazione e accompagnamento ai potenziali beneficiari e dei documenti più rilevanti a supporto della presentazione dei progetti e di attuazione del Programma;

- b) approvazione di modifiche ai progetti finanziati (ad eccezione dei progetti di ridotta dimensione finanziaria) che comportino cambiamenti rilevanti delle attività e dei risultati progettuali; in tal caso è necessario che si esprimano i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, o che comunque sia possibile acquisire il loro parere in merito;
- c) programmazione di spesa relativa al budget dell'Assistenza Tecnica e approvazione dei relativi progetti.

4. Inoltre, il CD coadiuva e supporta l'Autorità di Gestione nell'adempimento delle attività di responsabilità di quest'ultima. L'Autorità di Gestione potrà trasmettere al Comitato i principali documenti del Programma prima della loro approvazione o dell'assunzione di decisioni in merito al loro aggiornamento o della loro sottoposizione al Comitato di Sorveglianza, per acquisire eventuali pareri o informazioni.

5. Il CD supporta il Comitato di Sorveglianza nel monitoraggio sull'attuazione del Programma.

6. L'Autorità di Gestione informa periodicamente il Comitato di Sorveglianza sull'operato del CD, trasmettendo tempestivamente al Comitato gli atti adottati in attuazione delle decisioni assunte dal CD e dando opportune informative sull'avanzamento delle attività del Programma nell'ambito dei periodici incontri.

Articolo 4

Funzionamento e decisione

1. Per garantire la validità delle riunioni (e l'assunzione di decisioni nell'ambito delle stesse), è necessaria la presenza, anche attraverso la modalità telematica, della maggioranza dei membri con funzione deliberante in rappresentanza di entrambi i Paesi. Qualora sia il componente titolare che il supplente di un'Amministrazione siano impossibilitati a partecipare, è possibile per gli stessi delegare un diverso rappresentante. Il delegato potrà essere il componente titolare o supplente di un'altra amministrazione partner, fatto salvo il caso in cui, in relazione alle tematiche trattate e alle funzioni svolte (ed in particolare nel caso di decisioni in merito al finanziamento di progetti), sia necessario individuare un sostituto all'interno della propria organizzazione.

2. Le decisioni vengono prese per consenso dei membri presenti con funzione deliberante. Nel caso il Comitato non raggiunga il consenso:

- a) sull'approvazione dei progetti, di tale decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza;
- b) per tutti gli altri argomenti sui quali il Comitato è consultato (come previsto al precedente articolo 3, comma 3), la decisione è assunta dall'Autorità di Gestione tenendo conto della maggioranza delle posizioni espresse (tenuto conto che, nelle consultazioni scritte, il silenzio è da considerarsi come parere o decisione favorevole).

3. Nel caso in cui l'Autorità di Gestione sollevi pesanti dubbi riguardo alla correttezza di una decisione, la stessa viene approvata con riserva fino ad avvenuto chiarimento da parte

dell'Autorità di Gestione in collaborazione con le autorità di programma competenti e/o la Commissione europea.

4. Le sedute vengono convocate dall'Autorità di Gestione attraverso il Segretariato Congiunto. Di norma gli inviti e la documentazione relativa alla riunione vengono messi a disposizione ai membri del CD 10 giorni solari prima della riunione. In casi di urgenza motivata, è possibile ridurre detto termine a 5 giorni solari. Per ciascuna riunione del CD, l'Autorità di Gestione stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; previo consenso, possono essere aggiunti in seduta altri argomenti che rivestano carattere di urgenza. Il CD approva l'ordine del giorno all'inizio di ogni seduta.

5. Le sedute si tengono di norma presso gli uffici di Regione Lombardia, sede dell'Autorità di Gestione.

6. Le questioni che non necessitano una discussione tra i componenti o che richiedono una particolare urgenza possono essere trattate anche tramite consultazione scritta. Tale procedura può essere anche richiesta all'Autorità di Gestione da uno dei membri del CD e in tale caso, l'Autorità di Gestione consulta al riguardo i membri del CD oppure presenta agli stessi una proposta di decisione che deve essere esaurientemente motivata. I membri possono esprimersi entro 10 giorni solari oppure, in casi di particolare urgenza segnalata dall'Autorità di Gestione, entro 5 giorni solari dalla trasmissione della proposta di decisione e della relativa documentazione, decorsi i quali il silenzio è considerato assenso. Dopo la chiusura della consultazione scritta, l'Autorità di Gestione informa i membri del CD sull'esito della consultazione e da tale momento decorre l'esecutività delle decisioni.

7. L'Autorità di Gestione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del CD con nota motivata, può rinviare con decisione motivata il voto su un argomento in discussione al termine della riunione o nella riunione successiva, oppure richiedere una proroga del termine per l'espressione di una decisione o parere su uno specifico punto nell'ambito di una consultazione scritta, se nel corso della seduta o della consultazione emerge l'esigenza di un ulteriore approfondimento.

8. Al termine delle riunioni il Segretariato Congiunto fornisce una sintesi scritta delle decisioni adottate dal CD, che sarà inviata a tutti i partecipanti. L'Autorità di Gestione dà lettura della sintesi delle decisioni, che viene confermata dai presenti. Nella sintesi è esplicitata l'eventuale decorrenza differita dell'esecutività delle decisioni, stabilita dal Comitato: tutte le decisioni sono altrimenti di norma esecutive dal momento della chiusura della seduta. Il verbale della riunione, predisposto dal Segretariato Congiunto in accordo con l'Autorità di Gestione, viene trasmesso ai membri del CD entro 15 giorni solari. I membri del CD possono segnalare all'Autorità di Gestione eventuali correzioni, integrazioni o modifiche entro 15 giorni solari dalla trasmissione del verbale. Il verbale risulta approvato se nessun membro del CD solleva rilievi per iscritto entro il termine stabilito. In caso di osservazioni, correzioni o modifiche la responsabilità di decidere in merito spetta all'Autorità di Gestione, che provvederà successivamente a trasmettere il testo definitivo del verbale.

9. Le decisioni del CD vengono opportunamente rese note al pubblico dal Segretariato Congiunto in accordo con l'Autorità di Gestione.

10. La lingua di lavoro è l'italiano.

Articolo 5

Regole di condotta

1. I membri del CD si impegnano a rispettare le seguenti regole di condotta:

- a) hanno cura di rispettare il carattere riservato delle sedute;
- b) garantiscono l'attuazione efficiente del Programma di cooperazione in conformità ai principi e agli obiettivi del Programma medesimo;
- c) nell'assunzione delle decisioni perseguono sempre l'interesse pubblico;
- d) qualora sussista un conflitto di interessi, si impegnano a comunicarlo immediatamente all'inizio di ogni riunione e a non partecipare alla seduta nel momento della discussione dell'argomento oggetto del conflitto o a segnalarlo nell'ambito delle procedure di consultazione scritta, astenendosi dal prendervi parte;
- e) si impegnano a trattare e deliberare in merito a tutti i punti dell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 7.

Articolo 6

Segretariato Congiunto

1. Il Segretariato congiunto istituito presso l'Autorità di Gestione assiste il CD nell'adempimento dei rispettivi compiti.

2. Alle riunioni del CD partecipano i componenti del Segretariato Congiunto, in qualità di segreteria e di supporto tecnico.

Articolo 7

Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento interno può essere modificato dal Comitato di sorveglianza.